

Avv. Paola Conticiani

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

Sezione III

Motivi aggiunti nel ricorso RG. 3296/2023

Per **Silvia Fornai**, C.F. FRNSLV01A70H501U, nata a Roma il 30.01.2001 e residente in Tuscania (VT), alla via Tarquinia n. 115, qui rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Conticiani (c.f.: CNTPLA64A53H501Z – p.e.c. paolaconticiani@pec.ordineavvocativerbo.it - fax 06.8541638), con domicilio fisico eletto presso il suo studio, *Monserrato 25 Legalnet*, alla via di Monserrato n. 25, CAP 00186 Roma (fax 06.68100799) e con domicilio digitale alla pec del predetto legale, come sopra indicata, giusta procura in calce al presente atto apposta su foglio separato, ma da intendersi comunque materialmente congiunto al presente atto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dall'art. 1, del d.m. Giustizia n. 48/2013

contro

- l'**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica al Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma (RM) e con domicilio digitale dichiarato ed estratto dal Registro IPA, perché non presente in ReGIndE, alla pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
- l'**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi al TAR del Lazio, sezione III, RG. 3296/2023 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186, con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE, alla p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Ministero dell’Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186, e con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Ministero dell’Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale Dicastero competente per l'Ateneo intimato, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, CAP 00186, nonché con domicilio digitale dichiarato ed estratto da ReGIndE alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

*Monserrato 25 Legalnet - Via di Monserrato n. 25 - 00186 Roma
Via Cardarelli 6 - 01100 Viterbo - Tel. e fax 0761.398005*

- **Mainenti Francesca**, residente alla via Generale Armando Diaz n. 31, int. 7, Salerno (SA), CAP 84122, classificatasi alla posizione n. 26 della graduatoria impugnata ed assegnataria di posto da coprire mediante trasferimento, per il IV° anno del corso di Medicina in lingua italiana;
- **Carbone Emanuele**, residente alla via Archimede n. 10, in Montecorvino Pugliano (SA), CAP 84090, classificatosi alla posizione n. 58 della graduatoria impugnata ed assegnatario di posto da coprire mediante trasferimento, per il IV° anno del corso di Medicina in lingua italiana;
- **Durante Angelamaria**, residente alla via Ina Casa n. 31, in Luzzi (CS) CAP 87040, classificatosi alla posizione n. 55 della graduatoria impugnata ed assegnataria di posto da coprire mediante trasferimento, per il IV° anno del corso di Medicina in lingua italiana;

per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti, già impugnati col ricorso RG. 3296/2023:

a) del decreto della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 – [UOR: A-SERSTU-Classif. V/2] con cui si dispone che “*la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento», pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo, viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all'avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante*”;

b) dell'anzidetta graduatoria, **nella parte relativa ai posti disponibili per l'iscrizione al IV° anno del Corso di Medicina in italiano** – trasmessa all'Amministrazione universitaria il 20.01.2023, pubblicata il 30.01.2023 sul sito dell'Ateneo, e richiamata nel decreto della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 ed allegata al detto decreto, di cui è parte integrante – del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, che sostituisce integralmente, all'esito del riesame delle domande di partecipazione all'avviso, quella pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo e che inserisce la ricorrente, signorina Silvia Fornai, nella **posizione n. 59** tra gli idonei non assegnatari, mentre

l’assegnazione dei posti del predetto avviso pubblico arriva con detta graduatoria fino alla posizione n. 36;

c) del 1° scorrimento della predetta graduatoria indicata sub b), **nella parte relativa ai posti disponibili per l’iscrizione al IV° anno del Corso di Medicina in italiano**, pubblicato in data 07.02.2023, che ha portato all’assegnazione dei posti fino alla posizione n. 49;

d) del 2° scorrimento della predetta graduatoria indicata sub b), **nella parte relativa ai posti disponibili per l’iscrizione al IV° anno del Corso di Medicina in italiano**, pubblicato in data 15.02.2023, che ha portato all’assegnazione dei posti fino alla posizione n. 56;

d) **di tutti i verbali** delle sedute della commissione esaminatrice del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, tra cui quelli eventualmente recanti la precisazione e fissazione dei criteri di valutazione dei candidati e le relative schede di valutazione, nonché il verbale del 19.01.2023 – trasmesso in data 20.01.2023 – cui era allegata la nuova graduatoria redatta all’esito del riesame; nonché dei verbali dell’11.10.2022 - che richiamano le valutazioni dei lavori svolti nelle sedute dell’01.08.2022, del 2, 4 e 5 agosto 2022, del 5, 14 e 30 settembre 2022, del 7 e 11 ottobre 2022 – ove tali valutazioni fossero, comunque, esitate nella riedizione del potere conclusosi con l’approvazione della nuova graduatoria di cui alla superiore lett. b);

e) della delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 27.07.2022 con cui, di concerto col Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e col Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, è stata nominata la commissione esaminatrice formata dai Presidenti di corso di Laurea; del D.R. n. 3152/2022, prot. 102218, del 15.11.2022, che disponeva il riesame in autotutela di tutte le domande di partecipazione al bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*” e che integrava la commissione esaminatrice con ulteriori docenti; del D.R. n. 3260/2022, prot. n. 102819, del 16.11.2022, di rettifica per mero errore materiale di uno dei nominativi dei docenti che hanno integrato la composizione della commissione esaminatrice, nonché di ulteriori atti relativi alla composizione della commissione valutatrice, come così integrata;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le iscrizioni ed immatricolazioni al IV° anno del Corso di Medicina in lingua italiana, disposte sulla base della pubblicata graduatoria;

- nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti:

g) del 3° scorimento della predetta graduatoria indicata sub b), nella parte relativa ai posti disponibili per l'iscrizione al IV° anno del Corso di Medicina in italiano, pubblicato in data 24.02.2023, che ha portato all'assegnazione dei posti fino alla posizione n. 57;

h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le iscrizioni ed immatricolazioni al IV° anno del Corso di Medicina in lingua italiana, disposte in base alla pubblicata graduatoria ed ai successivi scorrimenti (1°, 2° e 3°), nonché della nota del responsabile del procedimento d'accesso agli atti dell'Area Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, trasmessa in data 01.03.2023, con cui veniva osteso ed inviato il verbale della Commissione esaminatrice del 19.1.2023, unitamente al verbale n. 121 del 27.07.2022 – che in questa sede pure vengono impugnati – comunicando che “*la commissione stante l'elevato numero delle domande da riesaminare in autotutela ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con riferimento ai requisiti previsti dal bando e pubblicata il 30.01.2023, in sostituzione della precedente pubblicata il 12.10.2022*”.

per il conseguente riconoscimento

del diritto della ricorrente all'immatricolazione al IV° anno, anche in sovrannumerario;

in via subordinata,

per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV° anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento.

FATTO

1.- Con il ricorso introduttivo, iscritto a ruolo con R.G. n. 3296/2023, cui afferiscono i presenti motivi aggiunti, la signorina Silvia Fornai chiedeva disporsi l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) del decreto della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 – [UOR: A-SERSTU-Classif. V/2] con cui si dispone che “*la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento», pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell'Ateneo, viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all'avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante*”;

- b) dell’anzidetta graduatoria, nella parte relativa ai posti disponibili per l’iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano – trasmessa all’amministrazione universitaria il 20.01.2023, pubblicata il 30.01.2023 sul sito dell’Ateneo, richiamata nel decreto della Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 ed allegata al detto decreto, di cui è parte integrante – del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina – Facoltà di Medicina ed Odontoiatria – Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, che sostituisce integralmente, all’esito del riesame delle domande di partecipazione all’avviso, quella pubblicata il 12 ottobre 2022 e, nuovamente, il 14 ottobre, sul sito dell’Ateneo, e che inserisce la ricorrente, signorina Silvia Fornai, nella posizione n. 59 tra gli idonei non assegnatari, dacché l’assegnazione di posti in esito al predetto avviso pubblico arrivava, con l’anzidetta graduatoria, fino alla posizione n. 36;
- c) del 1° scorriamento della predetta graduatoria indicata sub b), nella parte relativa ai posti disponibili per l’iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano, pubblicato in data 07.02.2023, che ha portato all’assegnazione dei posti fino alla posizione n. 49;
- d) del 2° scorriamento della predetta graduatoria indicata sub b) nella parte relativa ai posti disponibili per l’iscrizione al IV anno del Corso di Medicina in italiano, pubblicato in data 15.02.2023, che ha portato all’assegnazione dei posti fino alla posizione n. 56;
- d) di tutti i verbali delle sedute della commissione esaminatrice del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, tra cui quelli eventualmente recanti la precisazione e fissazione dei criteri di valutazione dei candidati e le relative schede di valutazione, nonché il verbale del 19.01.2023, trasmesso, in data 20.01.2023, cui era allegata la nuova graduatoria redatta all’esito del riesame; nonché dei verbali dell’11.10.2022 – che richiamano le valutazioni dei lavori svolti nelle sedute dell’01.08.2022, del 2, 4 e 5 agosto 2022, del 5, 14 e 30 settembre 2022, del 7 e 11 ottobre 2022 – ove tali valutazioni fossero, comunque, esitate nella riedizione del potere conclusosi con l’approvazione della nuova graduatoria di cui alla lett. b);
- e) della delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 27.07.2022 con cui, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e con il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, è stata nominata la commissione esaminatrice formata dai Presidenti di corso di Laurea; del D.R. n. 3152/2022 prot. 102218 del 15.11.2022, che

disponeva il riesame in autotutela di tutte le domande di partecipazione al bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*” e che integrava la commissione esaminatrice con ulteriori docenti; del D.R. n. 3260/2022 prot. n. 102819 del 16.11.2022 di rettifica, per mero errore materiale, di uno dei nominativi dei docenti che hanno integrato la composizione della commissione esaminatrice nonché di ulteriori atti relativi alla composizione della commissione valutatrice così, come integrata;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le iscrizioni ed immatricolazioni al IV anno del Corso di Medicina in lingua italiana disposte sulla base della pubblicata graduatoria.

Con detto ricorso introttivo R.G. n. 3296/2023 si chiedeva, oltre all’annullamento, previa sospensione, degli atti come sopra impugnati, anche il conseguente riconoscimento del diritto della signorina Silvia Fornai all’immatricolazione al IV anno, anche in sovrannumero, nonché, in via subordinata, l’annullamento delle selezioni effettuate al IV° anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento; si proponeva, inoltre, domanda cautelare collegiale deducendo il danno grave ed irreparabile a carico della ricorrente, e successiva istanza di misure cautelari monocratiche, *ex art. 56 c.p.a.*

Quanto alla domanda cautelare collegiale formulata col ricorso introttivo, essa veniva respinta con ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sezione III, 24 marzo 2023, n. 1737 (assorbente la decisione di rigetto delle misure cautelari *ex art. 56 c.p.a.*, contenuta nel D.P. n. 1510/2023, pubblicato il 13.03.2023), con cui contestualmente si era disposta la pubblicazione di avviso per notifica per pubblici proclami.

Notifica per pubblici proclami: a) di cui veniva richiesta la pubblicazione, da parte ricorrente, in data 28.3.2023 (il cui adempimento è stato poi, depositato il 29.03.2023); b) che veniva espletata tramite pubblicazione sul sito della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 31.03.2023 (attestazione di pubblicazione ricevuta via pec dall’Università resistente il 3.4.2023, agli atti del giudizio RG. 3296/2023 dalla medesima data).

2.- In pendenza del giudizio RG. 3296/2023, in data 24.02.2023, veniva pubblicato il III° scorrimento di graduatoria (**doc. 1**) – trasmessa all’Amministrazione universitaria il 20.01.2023, pubblicata il 30.01.2023 sul sito dell’Ateneo, richiamata nel Decreto della Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 ed allegata al detto decreto, per esserne parte integrante – del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di*

Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento”, ad integrale sostituzione, all’esito del riesame delle domande di partecipazione all’avviso, dell’omologo atto pubblicato il 12 ottobre 2022, e nuovamente il 14 ottobre, sul sito dell’Ateneo.

Sempre in pendenza del ricorso in cui s’incardinano i presenti motivi aggiunti, il responsabile del procedimento di accesso agli atti dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con nota trasmessa in data 01.03.2023 (**doc. 2**), inviava il verbale della Commissione esaminatrice del 19.1.2023 (recante il riesame delle domande in sede di autotutela: **doc. 3**), unitamente al verbale n. 121 del 27.07.2022 (**doc. 4**), ove si comunicava alla ricorrente che “*la commissione stante l’elevato numero delle domande da riesaminare in autotutela ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con riferimento ai requisiti previsti dal bando e pubblicata il 30.01.2023, in sostituzione della precedente pubblicata il 12.10.2022*”.

Avverso la graduatoria –trasmessa all’amministrazione universitaria il 20.01.2023, pubblicata il 30.01.2023 sul sito dell’Ateneo, richiamata nel decreto della Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 ed allegata al detto decreto, di cui è parte integrante – del bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina-Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento*”, i suoi successivi scorimenti (1°, 2° e 3°), nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai detti provvedimenti, ivi incluso il verbale della Commissione esaminatrice del 19.1.2023 e la nota del responsabile del procedimento d’accesso agli atti dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza del 01.03.2023, la signorina Silvia Fornai, rappresentata e difesa come in epigrafe, propone i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

I

ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO, PUBBLICATO IN DATA 24.02.2023,
CON CUI E’ STATO DISPOSTO IL III° SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASSEGnatARI DEI POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO CONTINUO PER LA FACOLTA’ DI
FARMACIA E MEDICINA-FACOLTA’ DI MEDICINA ED ODONTOIATRIA-

FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA, ANNO ACCADEMICO 2022/2023 DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO E DEGLI ATTI ALLO STESSO PRESUPPOSTI, CONNESSI E/O CONSEQUENZIALI:

I.A.)- ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER I VIZI INFICIANTI LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ESITATI NELLA GRADUATORIA, TRASMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA IL 20.01.2023, PUBBLICATA IL 30.01.2023 SUL SITO DELL'ATENEEO ED APPROVATA CON DECRETO DELLA RETTRICE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA N. 218/2023 PROT. N. 0009711 DEL 31.01.2023 – [UOR: A-SERSTU-Classif. V/2]: PER VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 5 e 3 DELL'AVVISO SELETTIVO DEL 30.06.2021 DELLA RETTRICE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" PER LE FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA, MEDICINA ED ODONTOIATRIA, E DI MEDICINA E PSICOLOGIA, IN CORRELATA VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 1, 2 E 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I., E DEGLI ARTT. 1, 3 E 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264, E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEI CANONI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE. SVIAMENTO.

I.B.)- ILLEGITTIMITA', IN VIA AUTONOMA: PER ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO, PER PALESE IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

I.A.- Il 3° scorrimento della graduatoria impugnata con il ricorso RG. 3296/2023 – così come tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi tutti i verbali della commissione esaminatrice e la nota dell'1.3.2023 del responsabile del procedimento di accesso agli atti dell'Area Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza – sono, innanzitutto, affetti, per illegittimità derivata, dai vizi sollevati con l'originario gravame, come di seguito riproposti in virgolettato ed in corsivo.

“1.- Nella nuova graduatoria, qui impugnata, la ricorrente Silvia Fornai (matr. n. 2071636, nata il 30.01.2001), risulta collocata al posto n. 59, vedendosi riconosciuti n. 16 esami superati –su un totale di n. 20 esami, asseritamente considerati come previsti dalla

commissione nel periodo accademico di riferimento – con una percentuale di esami sostenuti pari all’80%, ed il riconoscimento di n. 128 crediti formativi universitari (cf. CFU).

Tale esito, tuttavia – come si dirà appresso – risulta essere illegittimo ed esclusiva conseguenza dell’assoluta superficialità e del travisamento in fatto ed in diritto con cui la Commissione giudicatrice ha esaminato la posizione della candidata ricorrente, facendo, altresì, errata applicazione delle prescrizioni dell’Avviso selettivo del 30.06.2022.

*A fini di causa, va rammentato – come rilevato in fatto – che, ai sensi della prima parte dell’art. 5 dell’Avviso selettivo (**doc. 2**), la valutazione dei candidati avrebbe dovuto essere espletata, per gruppi di candidati ascrivibili alla stessa tipologia di requisiti per la selezione, secondo i seguenti parametri declinati **in ordine di importanza**:*

- “1. *Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
2. *Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
3. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
4. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*
5. *Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di*

Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

6. *Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

7. *Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;*

8. *Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria”.*

La seconda parte dell'art. 5 del bando precisava, poi, per la parte che più interessa nel presente contenzioso, i criteri per lo scrutinio dei candidati afferenti ad ognuno dei gruppi di selezione (indicati in ordine di priorità nella prima parte del citato art. 5, come sopra riportato) disponendo che la valutazione si sarebbe dovuta svolgere nel rispetto dei seguenti criteri di preferenza:

*“9. A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati **con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti** per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;*

*10. A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati **con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti**;*

11. *A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;*
12. *I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie;*
13. *A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani”.*

In proposito, va subito rimarcato che le regole concorsuali imponevano di applicare ciascuno dei criteri valutativi da ultimo surriportati, “A parità delle precedenti condizioni”, ossia, soltanto se – e nei limiti in cui – fosse stato necessario definire la reciproca posizione in graduatoria da parte di candidati che avessero altrimenti conseguito l'identico punteggio.

Inoltre, va rammentato che –a mente dell'art. 3, II cpv., n. 1, dell'Avviso pubblico – all'istanza di partecipazione andava allegato, a pena d'inammissibilità, un apposito certificato, rilasciato dall'Ateneo straniero di provenienza e ritualmente legalizzato tramite apostilla, attestante “- l'elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame dei CFU totali, voto dell'esame sostenuto, elenco degli insegnamenti, frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l'esame con indicazione dei relativi CFU; - programma dettagliato redatto su carta intestata dell'Università di provenienza di tutti gli insegnamenti frequentati; - piano di studio completo dell'Università di provenienza tradotto e legalizzato”.

*La ricorrente ha, ovviamente, allegato detto certificato alla sua istanza di partecipazione (**doc. 3**); e da esso consta l'avvenuto superamento, nel I semestre del III anno del corso di laurea in Medicina, di **n. 23 esami**, pari al **totale degli esami previsti** in quel periodo accademico, nel Corso di laurea dell'Ateneo di provenienza, ed il conseguente riconoscimento di **n. 138 CFU**.*

*In altri termini, nel periodo di riferimento, l'Ateneo di provenienza ha certificato che la ricorrente ha frequentato e superato **tutti gli esami previsti dal Corso di medicina** – ossia n. 23 esami, e non 20 come erroneamente riporta la gravata graduatoria – superandoli con successo **tutti e 23** (e, quindi, non solo i 16 esami che, sempre errando, sono indicati*

*nell'impugnata graduatoria), per l'effetto maturando **n. 138 CFU** (e non n. 128 CFU, come invece, del tutto erroneamente, riporta sempre la ridetta impugnata graduatoria).*

Ciò implica una serie di rilevantissime conseguenze, da aversi qui esposte pure a fini di superamento della prova di resistenza:

- 1) *avendo la ricorrente utilmente sostenuto e superato tutti i 23 esami previsti dal Corso di laurea di provenienza, ciò avrebbe imposto di **attribuirle una percentuale di superamento degli esami pari al 100%** (e non dell'80%, come erroneamente riporta la graduatoria impugnata), per cui, pur solo in ragione di ciò, la stessa ricorrente avrebbe dovuto risultare collocata in graduatoria, rispetto ai candidati che hanno il 100% degli esami sostenuti (senza contare che andrebbe a superare anche tutti quelli che hanno avuto riconosciuta una percentuale di esami inferiore, come è il caso delle posizioni dal n. 27 al n. 58), alla posizione **n. 16 superando i candidati assegnati dall'attuale 16^o posto** (candidato con il 100% degli esami sostenuti, ma con 134 CFU e, quindi, inferiore alla ricorrente che, come detto, ne ha, invece, 138) **al posto al 26^o** (candidato con il 100% degli esami sostenuti, ma con un numero di CFU pari a 117, ben inferiori ai 138 spettanti alla Fornai) – candidati questi tutti non vincitori di concorso di ammissione ex L. n. 264/1999, che è il criterio di priorità previsto dal bando all'art. 5.1., e che, pur riportando il riconoscimento del 100% degli esami sostenuti, hanno tutti, come risulta dalla graduatoria, meno di 138 CFU- e collocandosi in posizione utile per l'assegnazione dei posti, atteso che con la graduatoria originaria sono stati assegnati **n. 36** posti, con il primo scorrimento fino a **49** posti e con il secondo scorrimento fino alla posizione n. **56**; ciò poiché – merita ribadirlo – il criterio della percentuale di esami sostenuti (art. 5, punto 9, dell'Avviso) prevale sugli altri criteri, a cui occorre dare rilievo solo “A parità delle precedenti condizioni”;*
- 2) *inoltre, l'aver affermato, in graduatoria, che gli esami previsti dal Corso di laurea di provenienza della ricorrente sarebbero 20 -anziché 23, come invece correttamente certificato dallo stesso Ateneo di provenienza (**doc. 3**)- rende palese un chiaro vizio dell'istruttoria sulla domanda ed un macroscopico travisamento nell'esame documentale, agevolmente evitabile con una pur solo minima attenzione nella lettura dell'allegata certificazione d'esami (**doc. 3**);*
- 3) *lo stesso vale, poi, rispetto al preteso superamento – da parte della ricorrente – di soli n. 16 esami, erroneamente indicati in graduatoria, **a fronte dei 23 esami***

effettivamente previsti, sostenuti e superati (come attestato dal certificato rilasciato dall'Ateneo di provenienza: doc. 3);

- 4) ad ulteriore conferma del ridetto vizio d'istruttoria, anche i crediti formativi universitari (cd. CFU), riconosciuti alla ricorrente in numero pari a 128, non soddisfano l'ammontare dei crediti formativi universitari espressi dai 23 esami da lei utilmente sostenuti (come emerge sempre dai dati del ridetto certificato dell'Ateneo di provenienza: doc. 3), per cui la ricorrente ha, invece, maturato n. 138 CFU.

Alla luce di tali rilievi, si ribadisce, da una parte, che la ricorrente, avendo il 100% degli esami sostenuti (23/23) e 138 CFU, verrebbe subito dopo l'attuale posto 15°, dove il candidato ha il 100% degli esami sostenuti rispetto a quelli previsti ed ha 164 CFU; dall'altra, si osserva, poi, che la Fornai, rispetto ad altri candidati che, anche a seguito di eventuale gravame della predetta graduatoria, potessero vantare la stessa percentuale di esami sostenuti (art. 5 punto 9 del bando) e di crediti formativi (art. 5 punto 10 del bando), avrebbe, comunque, diritto a precedere, ai sensi dell'art. 5.13 della lex specialis -secondo cui “A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani”-, coloro che anagraficamente sono più anziani e, considerato che ella è nata il 30.1.2001, sarebbe la più giovane tra i candidati con la stessa percentuale (il 100%) di esami e con lo stesso numero di CFU (nella specie, 138) o, comunque, tra le più giovani con conseguente ulteriore avanzamento nella opposta graduatoria.

Sulla scorta di tali rilievi, detta graduatoria si appalesa gravemente lesiva giacché viziata da plurimi ed evidenti difetti d'istruttoria e da travisamento in fatto ed in diritto, nonché affetta da marchiane illegittimità nell'applicazione delle vincolanti prescrizioni dell'Avviso selettivo e, segnatamente, dell'art. 5 e dell'art. 3 di detta lex specialis.

2.- Né –lo si precisa, sin d'ora, pur solo per tuziorismo difensivo – potrebbe sostenersi che dal novero degli esami sostenuti dovessero espungersi gli insegnamenti ritenuti non coerenti col corrispondente piano di studi accademico italiano (ad esempio, gli esami di “Lingua latina con termini medici” [n. 5 del certificato], o di “Lingua bulgara – I e II parte” [n. 21 e 22 del certificato]); ciò, almeno per concorrenti ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, ai sensi dell'art. 5, punto 9, del bando, gli esami da prendersi a riferimento, al fine di calcolare la corretta percentuale di esami sostenuti (che rappresenta, secondo il bando, il criterio principale del meccanismo di valutazione delle preferenze operanti a parità di condizioni per ciascun gruppo di selezione indicato in ordine di priorità nella prima parte del citato art. 5), è “il numero di

*esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza"; ciò posto il numero di esami **previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza della ricorrente** – nel caso in esame, dell'Ateneo bulgaro di Pleven – è pari, in forza dell'art. 5, punto 9, del bando, a **23 esami** non essendo consentito dalla norma di selezione, secondo la sua inequivoca formulazione, di espungere, in qualche modo, esami che comunque risultino "previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza"; da qui emerge, all'evidenza, che la riduzione, da parte della commissione esaminatrice, degli esami "previsti" nell'ateneo di provenienza di Pleven a n. 20 (anziché, come correttamente consta dalla documentazione allegata in sede di domanda concorsuale, in numero di 23) integra, oltre che un vizio dell'istruttoria come dedotto nel paragrafo 1 del presente motivo, anche la palese violazione dell'art. 5, punto 9 del bando;*

- 2) *d'altro canto, l'introduzione, da parte della commissione giudicatrice, di eventuali sotto-criteri volti all'espunzione di alcuni degli esami "previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza", a fronte della inequivoca previsione dell'art. 5 del bando – che, come detto, in alcun modo consente quello stralcio – si porrebbe, sotto un diverso profilo, in evidente violazione della lex specialis, delineandone un'esegesi di natura indebitamente integrativa quando, invece, deve al contrario, darsi prevalenza alle espressioni letterali del bando ed evitare, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. per tutte TAR Puglia, Lecce, n. 7/2012), che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non già chiaramente desumibili dalla piana lettura della sua originaria formulazione; ciò in quanto preminent esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara vincolando tanto la Commissione, quanto l'Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione;*
- 3) *per altro verso, l'introduzione di eventuali sottocriteri, da parte della commissione della selezione controversa, tesi ad espungere legittimamente alcuni degli esami "previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza" – ad esempio poiché ritenuti non coerenti col percorso accademico previsto dal corrispondente ordinamento universitario italiano – avrebbe dovuto essere esternata, dalla Commissione giudicatrice, nella sua prima seduta e, comunque, prima di avviare la valutazione dei candidati, tanto dovendo peraltro risultare in modo esplicito nel*

relativo verbale dei lavori ed, in particolare, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 10), dal quale, al contrario, nulla consta al riguardo, se non il testuale rinvio ai criteri valutativi dettati dall'art. 5 dell'Avviso selettivo, senza che ne consti alcuna ulteriore o maggiore specificazione, precisazione od articolazione; di qui emerge, all'evidenza, oltre al difetto istruttorio, anche la violazione dei canoni di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, atteso che, in tema di pubblica selezione, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è infatti quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento anche sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., per tutte, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 1974);

- 4) né, poi, l'espunzione di esami asseritamente non coerenti poteva legittimarsi in ragione del criterio di cui al punto 11 dell'art. 5 dell'Avviso – secondo cui “A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire” – poiché, come già precisato, tale criterio poteva trovare applicazione solo “A parità delle precedenti condizioni”, mentre, in forza “delle precedenti condizioni” (in specie, in forza della percentuale di esami sostenuti rispetto a quelli previsti di cui all'art. 5.9 del bando e del numero di CFU di cui all'art. 5.10 del bando), la ricorrente già doveva risultare utilmente collocata in graduatoria, nei termini sopra meglio precisati; dunque, il criterio della congruità non poteva operare come strumento volto a stralciare alcuni degli esami “previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza”, ma esclusivamente, quale criterio di preferenza, laddove vi fosse stata tra i candidati parità di condizioni in ragione della percentuale di esami sostenuti e dei crediti maturati. Ne consegue che, ove la commissione avesse arbitrariamente ritenuto di dover ridurre il numero di esami in ragione del criterio di cui al punto 11 dell'art. 5 dell'avviso pubblico, il suo operato sarebbe affetto da

palese violazione di tale disposizione, oltre che da travisamento in fatto ed in diritto e da difetto di istruttoria.

In ogni caso, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni ed ammesso e non concesso che il numero di esami previsti potesse mai essere riconducibile a quello di 20 come indicato dalla commissione esaminatrice, rimane, comunque, il dirimente rilievo che la ricorrente:

- a) **ha svolto il 100% degli esami previsti** (pur ove quelli previsti fossero da ritenersi in numero di 20) e non già l'80%, come erroneamente indicato nella graduatoria in ragione della, altrettanto errata, quantificazione del numero di esami sostenuti in misura pari a 16;
- b) **ha un numero di CFU pari a 138**, come emerge sempre dai dati del più volte richiamato certificato dell'Ateneo di provenienza (**doc. 3**) e non di 128, come erroneamente riportato nella graduatoria finale;
- c) **inoltre, essendo nata il 30.01.2001, la ricorrente vanterebbe, rispetto alla quasi totalità degli altri candidati, una evidente preferenza anagrafica**, in ragione della sua giovanissima età, ove dovessero ricorrere, rispetto ad altri candidati, parità di condizioni sulla percentuale di esami sostenuti, dei crediti e della congruità dei programmi d'esame.

3.-Non da ultimo, valga precisare, ad ulteriore supporto della prova di resistenza e dell'interesse a ricorrere, che la ricorrente, collocata nella posizione n. 59, sarebbe, ad oggi, la prima degli idonei non ammessi alla luce dei seguenti rilievi.

*Ed, infatti, posto che con la graduatoria originaria sono stati assegnati n. 36 posti (**doc. 4**), con il primo scorrimento fino a 49 posti (**doc. 20**) e con il secondo scorrimento fino alla posizione n. 56 (**doc. 21**), la ricorrente sarebbe la prima degli idonei non assegnatari in quanto i candidati dei posti n. 57 e 58, immediatamente precedenti alla signorina Silvia Fornai, risultano essere già assegnatari iscritti per effetto della prima graduatoria che, sebbene completamente sostituita dalla seconda impugnata in questa sede, continua a produrre effetti nell'assegnazione ed immatricolazione dei candidati ivi inseriti in posizione più favorevole rispetto al posto loro riconosciuto nella seconda graduatoria”.*

I.B.- Tra le censure sollevate con il ricorso introduttivo, come sopra riproposte al fine della dedotta illegittimità derivata, si era censurato come, ai sensi dell'art. 5, punto 9, del bando, gli esami da prendersi a riferimento, al fine di calcolare la corretta percentuale di esami sostenuti (che, secondo il bando, rappresenta il principale criterio di valutazione delle preferenze operanti a parità di condizioni per ciascun gruppo di selezione indicato in ordine di priorità

nella prima parte del citato art. 5), è “*il numero di esami previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza*” e che, dalla documentazione depositata agli atti – ed, in particolare, da quella allegata alla domanda della ricorrente – emerge, inequivocabilmente, che il numero di esami **previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza della Fornai** – nel caso di specie, dell’Ateneo bulgaro di Pleven – è pari, in forza dell’art. 5, punto 9, del bando, a **23 esami.**

Si sosteneva, inoltre, che non era, neppure, consentito dalla norma di selezione, secondo la sua inequivoca formulazione, di espungere, in qualche modo, esami che comunque risultino “*previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza*”.

L’inequivoca formulazione della regola della selezione (in specie, appunto, l’art. 5, punto 9, del bando) **è**, dopo l’esame del contenuto del verbale della commissione esaminatrice del 19.1.2023 (**doc. 3**) – osteso, a seguito d’accesso, successivamente alla proposizione del ricorso – **del tutto confermata dalla stessa commissione esaminatrice**, la quale, in sede di rivalutazione delle domande in via di autotutela, ha affermato – ove mai potessero esservi dubbi – che, in ordine alla tipologia e agli esami considerati per la determinazione dei punteggi, **“vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall’università di provenienza (indicata dal candidato nel modulo di domanda «Allegato 1»), escluse le idoneità”**.

Dunque, avendo avuto l’Ateneo di provenienza, rilasciato certificato alla ricorrente in merito **al superamento di 23 esami previsti come obbligatori da quell’Ateneo, ella non poteva che ottenere il 100% del punteggio** (**doc. 3** depositato con il ricorso originario); al contrario, l’arbitraria riduzione, operata dalla commissione esaminatrice, che ha considerato “*previsti*” dall’Ateneo di provenienza di Pleven numero **20 esami** (invece di 23) e come esami sostenuti in numero di **16 (invece di 23)**, integra, oltre che un vizio dell’istruttoria ed una palese violazione dell’art. 5, punto 9 del bando, come già dedotti con il ricorso introduttivo, anche un irragionevole ed ingiustificato scollamento dai criteri valutativi fissati dalla stessa commissione giudicatrice nella procedura di riesame con evidente violazione del canone dell’autovincolo e della *par condicio* tra concorrenti.

Ed, infatti, non può dubitarsi che la commissione esaminatrice, nel fissare il criterio per cui **“vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall’università di provenienza (indicata dal candidato nel modulo di domanda «Allegato 1»)”** – criterio che è diretta esplicitazione dell’art. 5 punto 9 del bando – si **è comunque autolimitata nell’esercizio del potere discrezionale di valutazione** non potendo *ex post* discostarsi dalla regola di giudizio che essa stessa s’è data, pena la violazione del principio dell’autovincolo,

della *par condicio* tra partecipanti alla selezione e del legittimo affidamento, nonché per irragionevolezza di siffatto suo discostamento (cfr. per tutte C.d.S. n. 8432/2022; TAR Lazio, Roma, n. 668/2022; TAR Liguria, n. 255/2022).

Ed, invero, l'autovincolo concerne le regole, in termini di anticipata individuazione dei criteri di giudizio, per la futura esplicazione di un potere discrezionale, ed è finalizzato alla garanzia dell'imparzialità e della *par condicio*; in particolare, conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di “competere” lealmente alla luce di quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24.05.2022, n. 6681).

Analoghe considerazioni valgono anche per la censura, già sollevata col ricorso introduttivo e riprodotta con il presente atto in via di illegittimità derivata, con la quale si era argomentato che, ad ulteriore conferma del ridetto vizio d’istruttoria, anche i crediti formativi universitari (cd. CFU), riconosciuti alla ricorrente in numero pari a 128, non soddisfano l’ammontare dei crediti formativi universitari espressi dai 23 esami da lei utilmente sostenuti (come emerge sempre dai dati del ridotto certificato dell’Ateneo di provenienza: **doc. 3**), **per cui la ricorrente ha, invece, maturato n. 138 CFU.**

Sempre dall’esame del verbale del 19.01.2023 della commissione esaminatrice (**doc. 3** dei documenti che verranno depositati con i presenti motivi aggiunti) emerge che “il numero di crediti formativi maturati vengono considerati quelli relativi agli esami di cui al punto precedente”, ossia, quello per cui “vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall’università di provenienza (indicata dal candidato nel modulo di domanda «Allegato 1»)”; ciò posto, anche in relazione a tale profilo di censura, il suddetto verbale, da una parte, conferma il già denunciato vizio di difetto d’istruttoria e violazione dell’art. 5 punto 10 del bando –in forza del quale “A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti” laddove, all’evidenza, i crediti maturati sono quelli acquisiti sulla base degli esami sostenuti– e, dall’altra, fa emergere un ulteriore profilo di censura fondato sul principio dell’autovincolo, laddove precisa che per il calcolo del “numero di crediti formativi maturati vengono considerati quelli relativi agli esami” **obbligatori sostenuti**.

Infatti, posto che il numero di esami obbligatori sostenuti dalla ricorrente e certificati dalla Università di provenienza è pari a **23**, è indubbio che il conseguente numero di CFU è pari a **138**, come pure certificato dall’Ateneo bulgaro di provenienza della Fornai (**doc. 3** del

deposito allegato con il ricorso introduttivo), anziché di **128** CFU erroneamente ed immotivatamente attribuiti alla Fornai dalla commissione esaminatrice.

Non da ultimo, non può dubitarsi che, alla luce delle censure già sollevate con il ricorso introduttivo e precise nella presente sede all'esito della conoscenza del verbale della commissione esaminatrice del 19.1.2023, tutti i profili di illegittimità denunciati rientrano, all'evidenza, nell'ambito del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di vizi percepibili con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali il travisamento dei fatti, la violazione delle norme della *lex specialis*, la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione della commissione esaminatrice per la violazione del principio dell'autovincolo, della *par condicio* e del legittimo affidamento dei partecipanti che, anche a quel canone di autovincolo, inesorabilmente consegue.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CANONE DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRIARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

1.- L'Amministrazione resistente, con nota del 01.03.2023 del responsabile del procedimento di accesso agli atti dell'Area Servizi agli Studenti, ha comunicato che “*la commissione stante l'elevato numero delle domande da riesaminare in autotutela ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con riferimento ai requisiti previsti dal bando e pubblicata il 30.01.2023, in sostituzione della precedente pubblicata il 12.10.2022*” (**doc. 2** del deposito allegato ai presenti motivi aggiunti).

Tale affermazione prova, senza ombra di dubbio, che, nel caso in esame, non sia stata espletata, in concreto, alcuna valutazione in ordine ai programmi di studio svolti da ciascun candidato, con la conseguenza che il richiamo al solo dato numerico non è sufficiente a dar conto del percorso “*logico*” seguito dalla commissione esaminatrice nella valutazione del singolo partecipante alla selezione.

In materia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato, con la sentenza n. 1/2015, che, al fine della valutazione dei requisiti per i trasferimenti tra diverse Università, la “*«predisposizione» di uno studente che abbia già effettuato un percorso formativo all'estero, e che magari sia prossimo alla laurea, è ormai superata dallo stesso percorso di studi fino ad allora effettuato, mentre la capacità ed il merito di tali studenti (il cui diritto ex art. art. 34,*

comma 2, Cost. ad attingere ai gradi più alti degli studi la Corte Costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 383/1998, equamente contemporato col diritto di accedere all’istruzione universitaria per effetto del sistema approntato dalla regolamentazione nazionale per l’accesso alla facoltà di medicina) vanno accertati, ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo presso l’università italiana di destinazione, mediante una rigorosa valutazione di quel percorso, affidata alle Università, da effettuarsi anche mediante un riscontro della effettiva equipollenza delle competenze e degli standards formativi dell’Università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall’istruzione universitaria nazionale, la cui presunta «superiorità» è in fin dei conti preconcetta”.

Soggiunge, poi, l’Adunanza Plenaria che “*la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti*” (cfr. C.d.S., A.P. n. 1/2015, cit.).

Ciò posto, l’obbligo di predisporre una scheda per ciascuno dei candidati è incombente coerente con quel “rigoroso vaglio”, voluto dall’Adunanza Plenaria “*in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera*” (e, non a caso, previsto dal bando di concorso), che solo consente di svolgere un adeguato ed analitico esame delle “*attività di studio compiute*”, delle “*frequenze maturate*” e degli “*esami sostenuti*”.

A fronte di siffatto specifico onere istruttorio, non si può dubitare che, al contrario, sia del tutto insufficiente, al fine del rigoroso esame della documentazione allegata alla domanda in sede di trasferimento da diverse Università, tanto più ove straniere –e, quindi, connotate da percorsi didattici *ex se* non automaticamente sovrapponibili a quelli nazionali– sostituire, come è avvenuto nel caso in esame, la scheda di valutazione con la sintetica griglia contenuta nella graduatoria finale pubblicata.

Ed, invero, quella griglia, affidata all’esposizione di meri coefficienti numerici –in assenza della corrispondente scheda di valutazione da cui si sarebbe potuto evincere, in base ai dati completi ivi riportati, l’*iter* logico seguito dal soggetto valutatore ed esitato nel punteggio finale attributo– non può essere considerata per nulla equipollente a qualsiasi scheda di valutazione con la conseguenza che la procedura contestata appare così viziata, poiché, per espressa ammissione della stessa Università resistente, difetta qualsiasi elemento che possa dare una qualche contezza della valutazione operata in relazione al singolo candidato, ciò vieppiù ove dalla graduatoria emerga –com’è nel caso di specie – l’attribuzione

di valutazioni numeriche aritmeticamente non coerenti e non altrimenti esplicabili in punto di stretta logica aritmetica.

2.- L'assenza del “*rigoroso vaglio*” a cui la commissione esaminatrice era onerata, in forza del principio della necessaria adeguatezza e completezza dell'istruttoria, ha comportato, a cascata, serie violazioni della *par condicio* dei partecipanti alla selezione che, in questa sede, in assenza delle schede di valutazione dei singoli candidati, possono essere solo ipotizzate sulla base di generiche informazioni di parte ricorrente, occorrendo, invece, per l'ancoraggio della censura alla documentazione prodotta dai diversi partecipanti, un ordine istruttorio di codesto giudicante nei limiti di seguito delineati.

Da quanto è dato conoscere, vi è una candidata (in specie, quella collocata alla posizione 55 della graduatoria del IV° anno – numero di matricola 2065219) che, provenendo dal medesimo Ateneo e dallo stesso corso di studi della ricorrente –e, quindi, astrattamente con un percorso didattico identico– ha ottenuto il trasferimento, non essendo, tra l'altro, evincibile in ragione di quale possibile dato le sia stato attribuito un numero di CFU pari a 128,2, ovvero 0,20 CFU più della Fornai, sebbene ad entrambe siano stati attribuiti il medesimo numero di esami sostenuti (in specie, 16).

Su tale specifica posizione, si chiede che codesto Tribunale ordini all'amministrazione universitaria resistente di depositare l'istanza della candidata collocata al n. 55 della graduatoria del IV anno, numero di matricola 2065219, corredata delle referenze accademiche trasmesse in sede di domanda di partecipazione e del relativo certificato dell'Ateneo di provenienza.

Al fine di comprendere come l'assoluta carenza di schede di valutazione abbia potuto condurre la commissione esaminatrice a situazioni paradossali ed inique, si aggiunga pure un dato che appare, a dir poco, sconcertante se non finanche sospetto.

Nella graduatoria del 12.10.2022 –che, come afferma il decreto rettorale dell'Università di Roma La Sapienza n. 218/2023 Prot. n. 0009711 del 31.01.2023 – [UOR: A-SERSTU-Classif. V/2] “**viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023**, di riesame delle domande di partecipazione all'avviso” allegata al predetto decreto – sono presenti candidati ivi utilmente collocati, ma che, al contrario, nella successiva graduatoria, esitata dall'autotutela attivata dall'amministrazione universitaria, sono postergati rispetto all'odierna ricorrente e che, ciò nonostante, sono stati immatricolati per effetto di una graduatoria (quella del 12.10.2022) riconosciuta illegittima dalla stessa Amministrazione in sede di autotutela, i quali stanno regolarmente seguendo i corsi di studio del IV° anno di medicina in italiano presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Si tratta, in specie e quanto meno, dei seguenti candidati: Matricola n. 2068415 (posizione n. 60), Matricola n. 2070808 (posizione n. 62), Matricola n. 2061534 (posizione n. 63), Matricola n. 1766632 (posizione n. 65), Matricola n. 2068500 (posizione n. 67), Matricola n. 1851927 (posizione n. 120).

La schizofrenia delle valutazioni così espresse e dei provvedimenti assunti è tale che risulta immatricolato, e sta frequentando il corso di studi di medicina in italiano, anche un candidato (in specie, quello con Matricola n. 2066751), pur essendo stato riportato, al III° anno, tra i non eleggibili.

Siffatta dissociazione valutativa, anche in relazione a situazioni curriculari analoghe e sovrapponibili, oltre ad integrare *ex se* il vizio di disparità di trattamento tra i candidati partecipanti alla selezione, rappresenta anche l'inevitabile conseguenza della mancata compilazione di singole schede di valutazione per ogni singolo candidato, che invece avrebbero permesso quel doveroso e “**rigoroso vaglio**”, voluto dall’Adunanza Plenaria “***in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera***” e che avrebbe consentito di far emergere ed esaminare, adeguatamente ed analiticamente, le “*attività di studio compiute*”, le “*frequenze maturate*” e gli “*esami sostenuti*” dai partecipanti alla selezione.

P.Q.M.

Voglia l'intestato Ecc.mo TAR adito, in via istruttoria, ordinare all’Amministrazione di depositare tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati nonché l’istanza della candidata collocata al n. 55 della graduatoria del IV anno, numero di matricola 2065219, corredata delle referenze accademiche trasmesse in sede di domanda di partecipazione e del relativo certificato dell’Ateneo di provenienza; si ordini, altresì, all’Amministrazione universitaria di depositare le istanze dei candidati, collocati nella graduatoria del IV anno, con i seguenti numeri di matricola: Matricola n. 2068415 (posizione n. 60), Matricola n. 2070808 (posizione n. 62), Matricola n. 2061534 (posizione n. 63), Matricola n. 1766632 (posizione n. 65), Matricola n. 2068500 (posizione n. 67), Matricola n. 1851927 (posizione n. 120) nonché la Matricola n. 2066751.

Voglia l'intestato Ecc.mo TAR adito – *contrariis rejectis* – accogliere il ricorso ed i presenti motivi aggiunti ed annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati con entrambi i gravami, per quanto d’interesse e ragione di parte ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di lite con condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato.

Si chiede, altresì, il riconoscimento del diritto della ricorrente all’immatricolazione al

IV° anno del Corso di Laurea di suo interesse, anche in sovrannumero.

Con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti all'esito del deposito degli atti e/o documenti della procedura concorsuale.

A fini della contribuzione unificata giudiziaria, il presente ricorso per motivi aggiunti ha valore indeterminabile ed è soggetto a contributo nella misura fissa di €. 650,00, che sarà assolta nei modi e termini di legge.

Roma, 24 aprile 2023

Avv. Paola Conticiani

Al Presidente della III Sezione
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma

Il sottoscritto Avvocato, nell'interesse di Silvia Fornai, ricorrente contro l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed altri

considerato

- il numero elevato degli studenti assegnati al trasferimento presenti nella graduatoria del IV° anno, potenzialmente qualificabili come controinteressati rispetto ai suestesi motivi aggiunti, accedenti al ricorso RG. 3296/2023 a cui essi afferiscono;
- l'elevatissima onerosità nonché la concreta oggettiva difficoltà di reperire i dati afferenti all'indirizzo di residenza di tutti i destinatari interessati al fine di eseguirvi tutte le relative notificazioni nelle forme ordinarie;
- l'ordinanza n.1737/2023 di codesta Sezione, con cui veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo RG. n. 3296/2023;

CHIEDE

ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.p.A. di essere autorizzata a notificare il presente atto di motivi aggiunti, accedenti al ricorso RG. n. 3296/2023, mediante notificazione per pubblici proclami, secondo modalità che vorranno opportunamente impartirsi, ove tale autorizzazione si ritenga non già compresa nella succitata ordinanza n. 1737/2023; nel caso in cui l'ordine sia già incluso in detta ordinanza, si vogliano comunque assegnare appositi nuovi termini per provvedervi.

Roma, 24 aprile 2023

Avv. Paola Conticiani